

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001595/2015 - 30.01.2015
alla Commissione**

Articolo 130 del regolamento

Mara Bizzotto (NI)

Oggetto: Accordo di libero scambio UE-USA (TTIP) e utilizzo fraudolento di denominazioni UE nel settore vitivinicolo in USA

Con riferimento alla risposta data alla mia interrogazione E-009251/2014 "Accordo di libero scambio UE-USA (TTIP) e possibili rischi per il settore vitivinicolo europeo", può dire la Commissione se negli Stati Uniti è commercializzato vino prodotto genericamente in loco che utilizza denominazioni di vini che hanno ottenuto e investito nelle certificazioni d'origine europee?

Se sì, trattandosi di una pratica lesiva per il mercato europeo del vino, come intende la Commissione proteggere i produttori italiani ed europei?

IT

E-001595/2015

Risposta di Phil Hogan

a nome della Commissione

(23.3.2015)

L'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino¹ consente ai produttori degli Stati Uniti di produrre e commercializzare vini sul proprio territorio nazionale utilizzando talune denominazioni europee che sono protette come indicazioni geografiche sul territorio dell'UE. Tali denominazioni, elencate nell'allegato II dell'accordo, sono le seguenti: Burgundy, Chablis, Champagne, Chianti, Claret, Haut Sauterne, Hock, Madeira, Malaga, Marsala, Moselle, Port, Retsina, Rhine, Sauterne, Sherry e Tokay. I produttori degli Stati Uniti possono utilizzarle sul mercato statunitense a condizione che l'etichetta della bottiglia sia stata approvata dalle autorità nazionali² prima del 10 marzo 2006 e che la vera origine sia chiaramente indicata (ad esempio: "Californian Champagne"). Lo stesso accordo comprende all'articolo 10 una disposizione sui "Negozianti futuri" volta ad affrontare questa questione al fine di garantire una soluzione adeguata.

Le direttive di negoziato adottate dal Consiglio per i negoziati del partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), tenendo conto, in particolare, del fatto che la disposizione dell'articolo 10 dell'accordo sul vino non è stata attuata, si riferiscono espressamente alla necessità di affrontare la questione al paragrafo 35: "l'accordo dovrebbe, ove del caso, riesaminare, consolidare e completare gli accordi commerciali settoriali esistenti, come l'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino, in particolare per quanto riguarda la negoziazione dei termini di cui all'allegato II dell'accordo del 2006".

Uno degli obiettivi dell'UE nell'ambito dei negoziati TTIP è di migliorare la protezione delle denominazioni dei vini dell'UE elencate nell'allegato II dell'accordo.

¹ GU L 87 del 24.3.2006, pag. 2.

² Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau.